

Agenzia Digitale Metropolitana – FAQ

Indice per ambito tematico

- Costituzione e governance**
- Modello gestionale e servizi**
- Connettività in fibra, videosorveglianza e telefonia IP**
- Contribuzione dei Comuni e sostenibilità**
- Processo e condizioni di adesione**

Tabella delle versioni

Versione	Data di aggiornamento	Data di pubblicazione	Descrizione
v1.0	08/07/2026		Prima versione del documento

1 - Costituzione e governance · 8 quesiti

Quesito 1.1	Qual è la natura giuridica e il modello di funzionamento dell'Agenzia?
Risposta	L'Agenzia è un'azienda speciale consortile, costituita ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL quale ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale e sottoposto al controllo analogo congiunto: non è, pertanto, né una società partecipata né un fornitore di servizi in concorrenza con il mercato. Ne consegue un modello di funzionamento di tipo consortile: l'adesione non configura un acquisto di servizi, bensì un'iniziativa con cui gli enti affrontano insieme, in forma solidaristica, la transizione digitale. Ne discende, sul piano dell'approvvigionamento, che l'adesione non si sovrappone agli obblighi di ricorso agli strumenti Consip (art. 1, commi 512 e seguenti, della L. 208/2015). Consip è una centrale di committenza, mentre l'Agenzia è un soggetto che eroga servizi per la digitalizzazione e ne presidia strategicamente il percorso. I due piani sono distinti e complementari. Quando l'Agenzia dovrà acquisire beni o servizi, resterà tenuta all'utilizzo degli strumenti Consip al pari di ogni amministrazione, e l'evoluzione delle convenzioni non muta tale quadro. Sul piano dei costi di struttura, la medesima qualificazione fa sì che gli oneri vadano valutati come costi di funzionamento di un ente strumentale, funzionali all'erogazione dei servizi e al presidio delle attività istituzionali, e non secondo i criteri propri delle società partecipate. Le attività di coordinamento stabile tra gli enti e di funzionamento degli organi di controllo, incluso il Comitato per il controllo analogo congiunto, sono ricomprese tra i processi organizzativi dell'Agenzia e presidiate dalla sua struttura, senza apparati aggiuntivi dedicati; il relativo fabbisogno di personale è già considerato nel dimensionamento economico e non costituisce un onere ulteriore. L'effettività del controllo analogo è in ogni caso assicurata dall'assetto di governance di cui all'art. 47 dello Statuto.
Note	—

Quesito 1.2	L'Agenzia può erogare servizi a soggetti diversi dai Comuni metropolitani o non consorziati?
Risposta	Come enti consorziati (art. 1), oltre alla Città Metropolitana possono far parte dell'Azienda i Comuni della Città Metropolitana di Milano o loro Unioni, nonché altri enti pubblici (inclusi Comuni esterni al territorio metropolitano) ove autorizzati dai rispettivi ordinamenti; agli enti diversi dai Comuni metropolitani non può essere attribuita complessivamente una quota superiore al 20% (art. 10). Come soggetti terzi destinatari di prestazioni (art. 12), l'Agenzia può erogare servizi a tariffe stabilite dall'Assemblea anche a enti pubblici non consorziati, purché realizzi la parte più importante della propria attività a favore dei consorziati e comunque non oltre il 20% dell'attività verso soggetti non consorziati.
Note	—

Quesito 1.3	Come si distribuiscono i ruoli tra il personale dell'Agenzia e quello già nella dotazione organica dei Comuni?
Risposta	L'Agenzia è dotata di una propria pianta organica, con personale tecnico e amministrativo dedicato, distinto e autonomo rispetto alla dotazione organica degli enti associati. L'adesione non comporta il trasferimento né l'impiego del personale comunale nell'Agenzia: le attività sui servizi sono svolte da risorse proprie dell'Agenzia, mentre il personale comunale

	resta impegnato nelle attività di competenza dell'ente ed è coinvolto essenzialmente nelle funzioni di indirizzo, raccordo e controllo.
Note	—

Quesito 1.4	In che modo la governance dell'Agenzia assicura l'equilibrio tra il ruolo della Città Metropolitana e la partecipazione di tutti i Comuni, anche i più piccoli?
Risposta	La governance dell'Agenzia riconosce alla Città Metropolitana una posizione differenziata, che si manifesta su due piani: il peso in Assemblea, ove il voto è espresso in millesimi ed è commisurato alla quota del capitale di dotazione conferito, e i poteri speciali previsti dallo Statuto. Tale posizione riflette la maggiore responsabilità istituzionale e finanziaria che la Città Metropolitana assume quale promotrice dell'iniziativa ed è accompagnata da specifici presidi a tutela della partecipazione di tutti gli enti consorziati, con particolare attenzione a quelli di minori dimensioni. La rappresentanza dei Comuni minori è garantita su più livelli. Uno dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione è espressione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti, a prescindere dalla quota millesimale. Il Comitato per il controllo analogo congiunto (art. 47) delibera a voto capitaro, con votazioni per Zona omogenea su base paritaria, così da svincolare il peso di ciascun ente dalla quota patrimoniale. Le commissioni tecniche, infine, non costituiscono organi decisionali bensì consultivi, e sono aperte a tutti gli enti aderenti. Il diritto di veto di cui all'art. 22 riguarda lo scioglimento dell'Azienda, la modifica del suo oggetto sociale e la modifica statutaria dei poteri speciali della Città Metropolitana, mentre le altre decisioni, comprese quelle strategiche e gestionali, restano soggette al controllo congiunto di tutti gli enti consorziati. Anche in tali casi, il veto va motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi primari della Città Metropolitana, intesi come gli interessi pubblici istituzionali ad essa riconosciuti dall'ordinamento, e si esercita nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione. Ne deriva un assetto complessivamente equilibrato: alla posizione rafforzata della Città Metropolitana corrisponde un controllo esercitato congiuntamente da tutti gli enti consorziati, per il tramite del controllo analogo congiunto.
Note	—

Quesito 1.5	Come è composto il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia?
Risposta	Il Consiglio di Amministrazione è ordinariamente composto da cinque membri, in carica per tre anni e rinnovabili, scelti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e gestionale in materia di trasformazione digitale. Dei cinque componenti, tre sono designati dalla Città Metropolitana di Milano e due dai Comuni, nel rispetto di criteri di equità e rappresentatività territoriale: uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e uno dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti. Uno dei due membri designati dai Comuni assume le funzioni di Presidente, mentre il Vicepresidente è eletto dal Consiglio al proprio interno. Qualora il Comune di Milano partecipi all'Azienda, uno dei membri di spettanza della Città Metropolitana è designato dal Comune di Milano. È prevista la possibilità di estendere la composizione a sette membri: si tratta di un'ipotesi eccezionale, operante unicamente in caso di ingresso di enti consorziati diversi dai Comuni, al fine di assicurarne la rappresentanza. In tale evenienza i componenti sono così ripartiti: quattro designati dalla Città Metropolitana, due dai Comuni (uno per ciascuna delle due fasce demografiche, tra i quali il Presidente) e uno dai consorziati che non siano enti locali.

	La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la partecipazione all'Assemblea Consortile. La partecipazione al Consiglio, come agli altri organi di governo dell'Agenzia, non dà luogo ad alcun compenso, in coerenza con il principio di gratuità e di contenimento dei compensi previsto per gli amministratori degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 e orientamenti della Corte dei conti).
Note	—

Quesito 1.6	Come è disciplinato il controllo analogo?
Risposta	L'ultima versione dello Statuto prevede, all'art. 47, un Comitato per il controllo analogo congiunto, organo distinto dall'Assemblea e dedicato al controllo sulla gestione dell'Azienda e sui servizi affidati, cui concorrono tutti gli enti consorziati. Il Comitato copre l'intero ciclo di controllo: esamina in via preventiva programmi pluriennali, budget e bilancio d'esercizio prima della sottoposizione all'Assemblea (ex ante); ne verifica periodicamente lo stato di attuazione (contestuale); individua le azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario (ex post). Può formulare indirizzi vincolanti sulla gestione economico-finanziaria, riceve tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può richiedere atti, informazioni e pareri dell'Ufficio di Piano. È eletto dall'Assemblea con voto capitaro e rappresenta l'intero territorio: un componente per ciascuna Zona omogenea (Città Metropolitana e Comune di Milano esclusi da questa votazione), più un membro designato dalla Città Metropolitana, uno dal Comune di Milano (ove aderisca) e uno dagli enti diversi dai comuni metropolitani (ove aderiscano); le decisioni sono assunte a voto capitaro.
Note	—

Quesito 1.7	Nel caso in cui l'ente sia socio di una o più società in house che svolgono attività analoghe, l'adesione all'Agenzia comporta l'obbligo di recedere da tali società?
Risposta	No. L'Agenzia non è una società partecipata o in-house, ma un'azienda speciale consortile, ovvero un ente strumentale degli enti associati, con personalità giuridica e autonomia gestionale (art. 1 dello Statuto), costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 114 del TUEL. Con l'adesione, l'ente diventa consorziato di un'azienda speciale, non socio di una società: gli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non trovano quindi applicazione.
Note	—

Quesito 1.8	Come è regolato il recesso di un ente consorziato?
Risposta	Il recesso è disciplinato dall'art. 13 dello Statuto. Esso non può essere esercitato prima che siano trascorsi tre anni dall'ingresso nell'Azienda e deve essere notificato, mediante posta elettronica certificata indirizzata al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile; il recesso diviene operante dal 1° gennaio successivo. Tale previsione risponde alle esigenze di stabilità della compagine consortile, necessarie alla sostenibilità degli investimenti comuni. In caso di recesso, all'ente che recede è assegnata la quota parte di patrimonio eventualmente conferito o alla cui costituzione abbia contribuito: ove divisibile, la quota è

	assegnata in natura; ove non divisibile, è corrisposto il valore corrispondente. La quota è determinata con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Restano in ogni caso fermi gli impegni pluriennali eventualmente assunti dall'ente, che vanno rispettati a prescindere dal recesso.
Note	—

2 - Modello gestionale e servizi · 4 quesiti

Quesito 2.1	Quali sono i vantaggi dell'adesione per i Comuni?
Risposta	Lo scopo dell'Agenzia, come definito dallo Statuto, è la gestione associata delle funzioni e dei servizi in ambito digitale, al fine di garantire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale e di coordinarne lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Sul piano operativo, l'Agenzia si pone come hub per il digitale tra la domanda del territorio e l'offerta di mercato, che coordina, aggrega ed eroga, in forma diretta tramite la propria struttura oppure acquisendo prestazioni da operatori economici qualificati, operando comunque in via prevalente a favore degli enti consorziati. L'offerta di servizi è concepita per sostenere gli enti nell'assolvimento degli adempimenti e nel percorso di trasformazione digitale. Il maggior valore per i Comuni risiede nel fatto che l'aggregazione consente di mettere a fattor comune risorse e competenze di cui i Comuni di minori dimensioni dispongono oggi in modo frammentato o ridotto, allineandoli ai livelli di servizio degli enti di maggiori dimensioni; un beneficio tanto più rilevante per gli enti privi o carenti di strutture ICT interne dedicate. Sul piano economico-organizzativo, la condivisione di infrastrutture e investimenti su scala metropolitana genera economie di scala e una maggiore capacità di negoziazione nei confronti dei fornitori, consentendo altresì di presidiare in forma strutturata gli adempimenti in materia di digitalizzazione cui tutti i Comuni sono soggetti. Ne deriva l'accessibilità di servizi altrimenti insostenibili per il singolo ente.
Note	–

Quesito 2.2	Quali sono i servizi fondamentali e come vengono erogati?
Risposta	I servizi fondamentali sono l'insieme delle prestazioni incluse nella quota associativa annuale (7000 € per il primo anno, 8000 € per i tre anni successivi) e disponibili per tutti i Comuni aderenti, senza costi aggiuntivi. Tale quota comprende l'intero pacchetto di servizi fondamentali, inclusa la connettività in fibra ottica. La sola connettività in fibra, se acquisita autonomamente, comporterebbe ad oggi un costo superiore a quello dell'intera quota associativa, a fronte della quale l'ente accede invece a un insieme di servizi sensibilmente più ampio. Si precisa tuttavia che la fruizione della connettività, pur ricompresa nella quota associativa, non costituisce condizione per l'accesso agli ulteriori servizi. I servizi fondamentali sono 22, articolati in 7 ambiti: • RTD e governance digitale: community RTD, bollettino normativo, template per il Piano Triennale ICT, manuale di gestione documentale, nomina del RTD e assessment della maturità; • Servizi digitali comunali: checklist sugli adempimenti digitali e linee guida per le piattaforme abilitanti nazionali; • Cybersecurity e protezione dati: sensibilizzazione GDPR, modello di misure di sicurezza e checklist di autovalutazione; • Infrastrutture e connettività: connettività in fibra per le sedi, guida alla migrazione in cloud e rete per la videosorveglianza;

	• Dati, IoT e Intelligenza Artificiale: linee guida per l'adozione dell'IA, governance dei dati, interoperabilità e PDND, Open Data; • Finanziamenti pubblici e procurement: informative su bandi, finanziamenti e gare aggregate; • Academy: webinar e formazione obbligatoria, formazione alla cittadinanza digitale. I servizi fondamentali mettono a disposizione strumenti standard per la gestione delle principali tematiche di digitalizzazione. Qualora un ente necessiti di interventi più specialistici o calibrati sulle proprie esigenze, il supporto resta comunque disponibile nell'ambito delle altre tipologie di servizio, in funzione del grado di personalizzazione richiesto. Si precisa che la fruizione della connettività, pur ricompresa nella quota associativa, non costituisce condizione per l'accesso agli ulteriori servizi.
Note	—

Quesito 2.3	Quali sono i servizi a canone? Possono essere attivati e pagati singolarmente?
Risposta	I servizi a canone includono piattaforme e servizi specialistici, attivabili singolarmente e su base volontaria, in funzione dei fabbisogni di ciascun ente. I corrispettivi saranno definiti in modo puntuale sulla base della platea effettiva degli enti aderenti: il numero e il profilo dei Comuni partecipanti incidono direttamente sulle stime di costo e sulle condizioni economiche conseguibili, ragion per cui una quotazione anticipata, formulata a perimetro non ancora consolidato, risulterebbe poco affidabile e meno favorevole di quella ottenibile a regime. I servizi a canone, inoltre, non sono predefiniti unilateralmente, ma vengono progettati unitamente ai Comuni nelle apposite sedi di confronto, incluse le commissioni tecniche, così da corrispondere ai fabbisogni effettivi degli enti. Per la maggior parte di tali servizi l'Agenzia opera quale soggetto intermediario nei confronti degli operatori di mercato e non eroga direttamente le piattaforme: il vantaggio per l'ente risiede nella capacità di negoziazione aggregata, che si traduce in condizioni mediamente più favorevoli rispetto all'acquisto individuale. I servizi a canone sono 11, articolati in 5 ambiti: • RTD e governance digitale: help desk RTD e compliance digitale, RTD as a Service; • Servizi digitali comunali: piattaforma di interoperabilità, centralizzazione degli acquisti di applicativi digitali (piattaforme abilitanti nazionali e piattaforme applicative comunali di front-office e di back-office); • Cybersecurity e protezione dati: soluzioni standard di sicurezza informatica, DPO as a Service; • Infrastrutture e connettività: hosting e gestione di ambienti cloud, fibra dedicata per applicativi tecnologici, fonia IP su fibra, rete radio TETRA metropolitana; • Finanziamenti pubblici e procurement: Centrale Unica di Committenza e pianificazione delle gare.
Note	—

Quesito 2.4	Quali sono i servizi a progetto e come vengono attivati?
--------------------	--

Risposta	I servizi a progetto rappresentano il livello dell'offerta a più elevata personalizzazione. Si tratta di iniziative ICT dedicate al singolo ente, attivate su richiesta del Comune e configurate sulle sue specifiche esigenze. Il relativo corrispettivo, definito singolarmente, è commisurato al costo effettivo del progetto e alla sua complessità. I servizi a progetto sono 19, articolati in 7 ambiti: • RTD e governance digitale: redazione del Piano Triennale ICT, roadmap ICT pluriennale, redazione del manuale di gestione documentale, digitalizzazione dei processi, reingegnerizzazione organizzativa; • Servizi digitali comunali: revisione dei servizi per gli adempimenti digitali, reingegnerizzazione dei processi di servizio, personalizzazione avanzata delle piattaforme e integrazione con i verticali dell'ente; • Cybersecurity e protezione dati: progetto di compliance privacy e cybersecurity, assessment del livello di sicurezza dell'ente; • Infrastrutture e connettività: soluzioni infrastrutturali su misura; • Dati, IoT e Intelligenza Artificiale: sviluppo di soluzioni AI-based, implementazione del modello di governance dei dati end-to-end, supporto all'integrazione PDND, supporto alla pubblicazione di Open Data, progetto IoT su misura; • Finanziamenti pubblici e procurement: supporto alla partecipazione a iniziative di finanziamento, progettazione di interventi multi-ente; • Academy: assessment delle competenze e piano formativo su misura.
Note	—

3 - Connettività in fibra, videosorveglianza e telefonia IP · 3 quesiti

Quesito 3.1	Quali sono le caratteristiche tecniche della fibra di Città Metropolitana?
Risposta	La rete in fibra ottica è un asset di proprietà della Città Metropolitana di Milano che sarà concesso alla costituenda Agenzia. L'infrastruttura di rete propedeutica alla posa della fibra è dedicata ed esclusiva e non condivisa con altri operatori; l'uso è limitato alle finalità istituzionali. Né l'Agenzia né il Comune sono operatori, quindi non è previsto l'uso da parte di privati. L'accesso a Internet è erogato tramite gli strumenti Consip nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). La soluzione di connettività proposta dall'Agenzia è progettata per garantire elevati livelli di affidabilità, sicurezza e continuità operativa. La configurazione standard prevede una banda minima di 10 Gbps simmetrici, 8 indirizzi IP pubblici e incremento fino a 100 Gbps, in funzione delle esigenze dell'Ente. L'architettura è realizzata in doppia via per la massima resilienza, con manutenzione e assistenza H24, 365 giorni l'anno, e SLA di ripristino entro 4 ore per i guasti bloccanti. I collegamenti ricompresi nella quota associativa annuale garantiscono la copertura della sede principale. Per le altre sedi si procede a una progettazione con valutazione caso per caso, ferma restando la possibilità di collegare le sole sedi a valenza pubblica (ad es. biblioteca comunale, comando di polizia locale, nuova sede comunale).
Note	—

Quesito 3.2	Come avviene la transizione per un Comune già dotato di connettività propria o della convenzione della Città Metropolitana?
Risposta	Per i Comuni che già aderiscono alla convenzione in fibra della Città Metropolitana, l'adesione garantisce piena continuità del servizio, ricondotto a un quadro contrattuale unitario: il precedente contratto confluisce senza soluzione di continuità nel nuovo contratto di servizio con l'Agenzia. Per chi ha un contratto con un operatore esterno, le due situazioni possono convivere per un periodo: è previsto un affiancamento, anche in vista dello switch off dei precedenti indirizzi IP, e il contratto esistente decade progressivamente. La valutazione di eventuali penali di recesso anticipato spetta al singolo Comune. Se il Comune non aderisce, la convenzione esistente (anche con scadenza pluriennale, es. 2030) resta pienamente in vigore fino alla scadenza naturale.
Note	—

Quesito 3.3	La videosorveglianza è inclusa nella connettività in fibra ottica, prevista tra i servizi fondamentali?
Risposta	La rete costituisce l'infrastruttura abilitante per l'interconnessione dei sistemi di videosorveglianza e per lo sviluppo degli ulteriori servizi digitali dell'Agenzia. L'Agenzia si occupa dell'infrastruttura di connettività delle periferiche (es. varchi), indipendentemente da chi gestisca gli apparati. Laddove la videosorveglianza non sia ancora presente e il Comune desideri attivarla, l'acquisto delle periferiche resta in capo al Comune, mentre l'infrastruttura in fibra può essere utilizzata per collegare i nuovi dispositivi. Dove invece la videosorveglianza sia già attiva, se l'infrastruttura esistente è in fibra l'Agenzia può prenderla in carico, garantendo manutenzione e livelli di servizio (SLA), ed

	eventualmente ampliarla; qualora non lo sia, è possibile valorizzare le reti già presenti. Se il Comune preferisce mantenere l'attuale società sul mezzo trasmissivo, l'Agenzia cura le eventuali espansioni. Occorrono comunque un'attività di progetto e una valutazione peritale per definire una soluzione di medio-lungo termine.
Note	—

4 - Contribuzione dei Comuni e sostenibilità · 6 quesiti

Quesito 4.1	Che cos'è il conferimento iniziale e a quanto ammonta?
Risposta	Il conferimento iniziale, destinato alla costituzione del fondo di dotazione, è un versamento una tantum dovuto alla costituzione dell'Agenzia, pari a una componente fissa di 1.000 € più una variabile di 0,25 €/abitante; concorre alla dotazione patrimoniale e determina la rappresentatività del Comune nelle sedi decisionali. Tale conferimento configura una spesa in conto capitale: va inserito nel bilancio 2026 in sede di assestamento o con successiva variazione, poiché l'Agenzia si costituirà entro fine anno.
Note	–

Quesito 4.2	Che cos'è la quota associativa annuale e a quanto ammonta?
Risposta	La quota associativa annuale, definita all'art. 11 dello Statuto, lettere a) e b), è pari a 7.000 € per la prima annualità e a 8.000 € per le tre annualità successive. Essa ha natura di contributo di funzionamento: concorre alla copertura, anche parziale, delle risorse minime necessarie al funzionamento amministrativo dell'Agenzia e all'erogazione dei servizi fondamentali, senza configurarsi come semplice corrispettivo di questi ultimi. Poiché l'importo è commisurato a quanto strettamente necessario a sostenere il funzionamento dell'Agenzia, l'eventuale introduzione di un criterio di proporzionalità commisurato alla popolazione non consentirebbe comunque un'ulteriore riduzione della quota a carico dei Comuni di minori dimensioni. Tale quota (contributo di funzionamento / fondo solidaristico) va prevista nel bilancio di previsione dal 2027. Per i Comuni che già usufruiscono della connessione in fibra ottica della Città Metropolitana, resta dovuto il relativo corrispettivo per l'annualità 2026 secondo l'accordo vigente.
Note	–

Quesito 4.3	La quota associativa annuale può subire incrementi nel corso degli anni?
Risposta	La crescita dei costi di struttura è correlata all'espansione dell'Agenzia ed è progettata per essere compensata dall'ingresso di nuovi enti e dalla crescita delle entrate, non per riversarsi sulla quota dei Comuni già aderenti. Trattandosi però di un contributo di funzionamento e non di un corrispettivo, la quota non può essere garantita come immutabile a tempo indeterminato. Essa potrà infatti essere variata dall'Assemblea in sede di bilancio di previsione.
Note	–

Quesito 4.4	È stato realizzato uno studio di sostenibilità economica con proiezione di lungo termine dei vantaggi e degli impatti per i Comuni?
Risposta	Sì. Il piano è stato realizzato e fornito ai Comuni come parte integrante della progettazione operativa. Le stime del piano economico-finanziario sono volutamente prudenziali. In particolare, overhead, costi generali e compenso del Direttore sono stati stimati in via prudenziale, sulla

	base di un benchmarking con strutture ed enti analoghi, tra cui le società partecipate della Città Metropolitana. La definizione degli oneri effettivi resta rimessa all'Assemblea.
Note	—

Quesito 4.5	Dove è disciplinata la ripartizione delle perdite dell'azienda?
Risposta	Lo Statuto non disciplina espressamente la ripartizione delle eventuali perdite. All'art. 8, c. 4, della Convenzione, è previsto che, qualora emergano perdite di esercizio tali da compromettere la continuità aziendale, il Consiglio di amministrazione sottoponga all'Assemblea un piano di riequilibrio economico-finanziario. Gli enti consorziati valutano, nell'esercizio delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica e dei principi elaborati dalla Corte dei conti, gli eventuali interventi patrimoniali o finanziari ritenuti necessari per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda.
Note	—

Quesito 4.6	All'aumentare significativo dei Comuni aderenti, è prevista una riduzione dei costi o delle quote?
Risposta	L'obiettivo dell'Agenzia è mettere in rete i Comuni per condividere competenze, infrastrutture e investimenti, non generare profitto. Qualora il numero di enti aumenti in misura tale da distribuire i costi di struttura su una base più ampia, potrebbe determinarsi una riduzione complessiva dei costi. Sarà poi l'Agenzia, e quindi gli enti consorziati che la governano, a valutare se tradurre tale riduzione in una diminuzione di tariffe e di quota associativa oppure destinarla a nuovi investimenti per ampliare o migliorare i servizi.
Note	—

5 - Processo e condizioni di adesione · 3 quesiti

Quesito 5.1	Se non si raggiunge il numero previsto di Comuni nel primo anno, l'Agenzia viene comunque costituita?
Risposta	Il numero di Comuni previsto nel piano economico per il primo anno è un valore indicativo e non una soglia per l'avvio. La decisione terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute via PEC entro il 15 luglio e sarà definita dopo l'iter di deliberazione dei Comuni entro il 30 settembre. Il dato parziale sui Comuni che hanno manifestato l'intenzione di aderire sarà pertanto comunicato dopo il 15 luglio; il dato consolidato sarà reso noto dal 1° ottobre. Per la copertura dei costi di startup e di eventuali costi aggiuntivi è previsto un conferimento iniziale molto elevato della Città Metropolitana (750.000 €). Qualora le adesioni risultassero inferiori alle attese ma in misura contenuta, la Città Metropolitana potrà valutare di incrementare il proprio conferimento iniziale. Resta però fermo che, in assenza di un numero di adesioni sufficiente ad assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario, la costituzione dell'Agenzia non avrà luogo. Per questo non si ritiene opportuno richiamare un numero minimo nel deliberato consiliare: la delibera comunale sarà comunque condizionata a quella della Città Metropolitana di procedere alla costituzione.
Note	–

Quesito 5.2	Come va manifestata l'intenzione di aderire entro il 15 luglio? Se è già stata inviata una lettera di intenti, resta valida?
Risposta	Per confermare l'intenzione ad aderire all'Agenzia entro il 15 luglio, è sufficiente una lettera a firma del Sindaco con cui il Comune dichiara di voler aderire e di sottoporre l'adesione al Consiglio. Questa manifestazione informale entro il 15 luglio non sostituisce la successiva delibera consiliare, da assumere entro il 30 settembre. Se è già stata inviata una manifestazione d'interesse a firma del Sindaco e la volontà non è mutata, essa resta valida anche dopo il 15 luglio, senza bisogno di reinviarla.
Note	–

Quesito 5.3	È prevista la possibilità di aderire in un momento successivo alla costituzione (allargamento del Consorzio)?
Risposta	Sì. L'adesione di nuovi enti dopo la costituzione è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto: a fronte di una richiesta di adesione, l'Assemblea Consortile delibera un'apposita proposta di accoglimento. La compagine è concepita come aperta e la crescita del numero di enti (dai 55 iniziali fino a 100 in tre anni) è parte integrante del progetto.
Note	–